



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione Generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica

**CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE INTEGRATIVA
RELATIVA AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE DEL COMPARTO
ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA
SEZIONE ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE**

Il giorno 11 dicembre 2020, presso il Ministero dell'Università e della Ricerca – Via Michele Carcani 61, previa convocazione d'urgenza, la delegazione di parte pubblica del Ministero dell'Università e della Ricerca e le rappresentanze delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del CCNL del 19 aprile 2018 legittimate alla contrattazione collettiva integrativa, procedono alla sottoscrizione definitiva dell'accordo nazionale integrativo mediante l'apposizione della firma da parte dei rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale o di soggetti da essi appositamente delegati.

VISTA l'ipotesi di accordo, sottoscritta il 23 settembre 2020 ai sensi degli art. 6 e 7 e dall'art. 97, comma 3, lett. a2) e a4) del CCNL 19.4.2018, rispettivamente riguardanti i “Criteri di ripartizione del Fondo di cui all'art. 72 del C.C.N.L. del 16.2.2005 tra i singoli Istituti (Conservatori di Musica, Accademie di Belle Arti, Accademie Nazionali e I.S.I.A)” e i “Criteri di ripartizione delle risorse per la formazione del personale delle istituzioni”;

VISTA la nota prot. n. 11774 del 16 ottobre 2020 con la quale l'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 40bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, ha fornito la certificazione di competenza sulla predetta ipotesi di accordo;

VISTA la nota prot. n. 11838 del 20 ottobre 2020 con la quale è stata trasmessa la predetta ipotesi di accordo ai fini del controllo previsto dall'art. 40bis, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la nota prot. n. 73992 del 18 novembre 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTA la nota prot. n. 13822 del 27 novembre 2020, con la quale il Ministero dell'Università e della Ricerca ha riscontrato la predetta nota del Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTE le note del Dipartimento della Funzione Pubblica, prot. n. 79259 P del 10 dicembre 2020 e del Ministero Economia e Finanze – Dip. della Ragioneria Generale dello Stato, prot. n. 232289 del 9 dicembre 2020, con le quali è stato esercitato il controllo congiunto previsto dall'art. 40bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO necessario prevedere, allo scopo di accogliere le indicazioni contenute nelle predette note, che, quanto alle risorse destinate a finanziare la didattica aggiuntiva, in sede di sottoscrizione degli accordi locali, previa delibera del Consiglio di Amministrazione di ciascuna Istituzione, sarà precisato che le corrispondenti risorse confluiscono nel fondo d'Istituto, ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del CCNL 16.2.2005;

CONSIDERATO inoltre che le risorse stanziare per il fondo a livello nazionale risultano invariate rispetto a quelle certificate nell'anno precedente in relazione all'ipotesi di accordo siglata il 17 maggio 2019:

le parti

1



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione Generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica

a) con riferimento alla **contrattazione relativa ai criteri di ripartizione del fondo di cui all'articolo 72 del C.C.N.L. del 16/2/2005 tra i singoli Istituti**, concordano di mantenere, per l'anno 2020, i criteri stabiliti dal CIN del 12 luglio 2011 e di impegnarsi a rivedere i suddetti criteri nel corso delle prossime sessioni negoziali da svolgersi nei termini previsti dall'art. 97, comma 6 del CCNL 19.4.2018; quanto alle risorse destinate a finanziare la didattica aggiuntiva, in sede di sottoscrizione degli accordi locali, previa delibera del Consiglio di Amministrazione di ciascuna Istituzione, sarà precisato che le corrispondenti risorse confluiscono nel fondo d'Istituto, ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del CCNL 16.2.2005; si riporta di seguito il testo del C.C.N.I. del 12.7.2011, aggiornato per quanto concerne gli anni accademici di riferimento.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO

**in materia di criteri di ripartizione del fondo di cui all'articolo 72 del C.C.N.L. del 16/2/2005
relativo al personale delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e coreutica**

Art. 1

(Finalità e campo di applicazione)

1. Il contratto collettivo integrativo viene stipulato per disciplinare l'utilizzazione del fondo di istituto per il personale delle istituzioni di cui all'art. 1 della legge 508 del 21 dicembre 1999.

Art. 2

(Decorrenza e durata)

1. Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto integrativo hanno validità a decorrere dall'anno accademico 2019/2020, salvo diverse decorrenze indicate nei successivi articoli.

2. Il contratto si intende tacitamente prorogato per i successivi anni accademici salvo disdetta di una delle due parti contraenti da effettuarsi entro il 30 settembre antecedente l'inizio di un nuovo anno accademico.

Art. 3

(Fondo di istituto)

1. Il fondo di istituto è costituito dai fondi di natura contrattuale come definiti dall'art. 17 del CCNL quadriennio normativo 2006/09 e biennio economico 2006/07 detratte le risorse già definite per la loro finalizzazione dall'art. 4 del CCNL biennio economico 2008/09. Il fondo di istituto è assegnato alle istituzioni in relazione alla consistenza organica.

2. Solo con apposita e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione, in sede di programmazione delle attività e in caso di effettiva necessità, il fondo di cui al comma 1 può essere integrato con altre risorse di bilancio, per far fronte a maggiori esigenze didattiche, di produzione e ricerca o di natura amministrativa.

3. A decorrere dall'anno accademico 2019/2020 al personale tecnico-amministrativo deve destinarsi una quota parte del fondo di cui al comma 1 non inferiore al 25%.

4. Al termine dell'anno finanziario le economie realizzate sugli eventuali ulteriori stanziamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione non possono considerarsi quali economie vincolate e confluiscono pertanto in maniera indistinta nel fondo avanzo di amministrazione.

Art. 4

(Fondo di Istituto per il personale docente)

1. Per le funzioni di coordinamento delle attività didattiche, di progetti di ricerca e di produzione artistica, per le attività di rilevanza esterna comunque connesse con il funzionamento dell'istituzione, la contrattazione integrativa d'istituto può prevedere specifiche indennità annue complessive, per importi non superiori a € 8.500,00 pro-capite.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione Generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica

Il predetto limite si applica anche nel caso di svolgimento di più incarichi.

Art. 5

(Didattica aggiuntiva)

- 1. A decorrere dall'anno accademico 2019/2020, tenuto conto della programmazione didattica definita dall'istituzione, le ore di didattica aggiuntiva comunque svolte per il funzionamento dei corsi istituzionali previsti dai regolamenti didattici, non possono essere a carico del fondo di Istituto e sono finanziate esclusivamente con fondi di bilancio appositamente stanziati dai consigli di amministrazione, secondo le modalità definite nel presente articolo in applicazione dell'art. 23 del CCNL 16 febbraio 2005.*
- 2. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Consiglio Accademico, disciplina con regolamento le modalità e le procedure per l'attribuzione di ore di didattica aggiuntiva e per l'affidamento di corsi o moduli orari aggiuntivi, nonché per la determinazione dei relativi compensi. Nel caso di attribuzione d'incarichi o moduli diversi da quelli di titolarità il compenso da erogare in misura forfettaria non può essere inferiore a € 1.000,00 e superiore a € 8.000,00, tenuto conto della tipologia dell'insegnamento e dell'impegno complessivo. In ogni caso, le procedure vanno definite nel rispetto della programmazione didattica annuale, da definire in via preliminare.*
- 3. L'affidamento degli incarichi è deliberato dal Consiglio di amministrazione che ne assicura la contestuale copertura finanziaria.*
- 4. Nessun compenso può essere erogato se non previa verifica del completamento dell'orario d'obbligo, da parte del docente incaricato, di cui all'art. 12 del CCNL del 4 agosto 2010.*

Art. 6

(Personale tecnico-amministrativo)

- 1. Al fine di garantire la funzionalità e l'efficienza dei servizi, la contrattazione integrativa d'istituto può prevedere specifici compensi connessi ad incarichi di coordinamento di unità operative tecniche e amministrative nonché compensi per specifiche attività aggiuntive di particolare impegno rese dal personale appartenente alle aree 1 2 e 3, per importi non superiori a €. 4.000,00 pro-capite. Il predetto limite si applica anche nel caso di svolgimento di più incarichi.*
- 2. Le indennità orarie per le prestazioni aggiuntive oltre l'orario d'obbligo rese dal personale tecnico e amministrativo sono retribuite con i seguenti importi:*
area 3 € 19
area 2 € 18
area 1 € 16
- 3. La contrattazione integrativa di Istituto potrà definire importi maggiori di quelli di cui al comma precedente in relazioni ad attività che si svolgono in orari notturni e/o festivi.*
- 4. Le prestazioni orarie aggiuntive di cui al presente articolo non potranno essere retribuite se non certificate mediante l'adozione di sistemi automatizzati di rilevazione delle presenze.*
- 5. Le disposizioni del presente articolo decorrono dall'anno accademico 2019/2020.*

Art. 7

(Indennità EP)

- 1. In applicazione dell'art. 40 del CCNL del 16 febbraio 2005 al personale EP è attribuita una indennità di amministrazione di €. 4.500,00.*
- 2. Al personale EP che svolge le funzioni di Direttore Amministrativo di cui all'art. 13 del DPR 132/03 e a quello di cui all'art. 9, comma 6, del CCNL 2008/09, la predetta indennità è attribuita nella misura di € 7.000,00.*
- 3. L'indennità di cui ai commi precedenti sono inoltre attribuite nella misura del 70% dell'importo di cui al comma 1 al personale EP che svolge ad interim presso altra Istituzione le funzioni di Direttore di Ragioneria, e nella misura del 70% dell'importo di cui al comma 2 al personale EP che svolge ad interim le funzioni di Direttore Amministrativo.*



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione Generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica

4. Le indennità di cui al presente articolo sono incrementate del 10% per le istituzioni che hanno una dotazione organica complessiva superiore a 50 unità e di un ulteriore 10%, fino ad un massimo del 50%, per ogni 20 unità oltre le 80.
5. Le predette indennità annue sono erogate con cadenza mensile per 12 mensilità, sono omnicomprendenti e non sono cumulabili con altri compensi a carico del fondo di Istituto o del bilancio, salvo che con quelli spettanti per le attività svolte ai sensi dell'art. 8, e spettano in misura intera al personale in particolari situazioni di stato ai sensi dell'art. 62 del CCNL del 16 febbraio 2005.

Art. 8

(Attività per conto terzi)

1. Per le attività svolte per conto di soggetti pubblici o privati possono prevedersi compensi aggiuntivi a favore del personale che partecipa ai relativi progetti.
2. Le modalità e le procedure per regolamentare le attività di cui al presente articolo sono definite in uno specifico regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione che, in particolare, definisce le tipologie delle attività e individua criteri e limiti per l'erogazione dei compensi al personale che svolge effettivamente la prestazione oggetto del contratto o convenzione, previa definizione di criteri generali in sede di contrattazione decentrata.
3. Il regolamento di cui al comma precedente dovrà in ogni caso prevedere che una quota non inferiore al 10% delle somme introitate per attività conto terzi deve affluire nel bilancio dell'Istituzione.
4. Nelle predette attività "conto terzi" non rientrano quelle attività istituzionali che, seppur sostenute attraverso contributi erogati da soggetti esterni, non siano effettivamente correlate a obblighi di natura contrattuale o convenzionale nell'ambito di uno specifico rapporto sinallagmatico.

Art. 9

(Norme finali)

1. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla normativa di riferimento per la contrattazione decentrata ed in particolare ai principi, ai controlli e alle forme di pubblicità di cui all'art. 40 e 40-bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e agli articoli 4, 5 e 6 del CCNL del 16 febbraio 2005 e successive modificazioni.
2. Tutti i compensi corrisposti a qualsiasi titolo al personale costituiscono oggetto di informativa successiva alle RSU e alle Organizzazioni Sindacali di Istituto."

b) con riferimento alla contrattazione relativa ai criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definite dall'amministrazione, prendono atto che lo stanziamento vincolato sul capitolo 1673/2 "Spese per la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento del personale; spese per compensi ai funzionari docenti, per acquisto di materiale didattico e pubblicazioni" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'e.f. 2020 è pari a € 50.731 e concordano di ripartire la somma complessiva a favore delle 82 Istituzioni AFAM statali in base ai seguenti criteri:

- € 400 quale quota fissa per ogni Istituzione per complessivi € 32.800;
- rimanente importo, pari a € 17.931, proporzionalmente alla consistenza della dotazione organica del personale docente e tecnico amministrativo come risultante al 1/11/2019.

Letto firmato e sottoscritto

Per la parte pubblica
Il Direttore Generale
Dott. Gianluca Cerracchio



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione Generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica

Per le organizzazioni sindacali

F.L.C - C.G.I.L.

Paolo Lupat

C.I.S.L. - Federazione Università

Renzo Lanza

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA

Renzo Lanza

FEDERAZIONE GILDA UNAMS

Unione artisti AFAM

Renzo Lanza

CONFSAL - SNALS

Renzo Lanza